

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la vigente legislazione nazionale, nonché il vigente Statuto Comunale.

3. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il Comune di Ancona, istituita ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. Il regolamento indica le procedure e le modalità di applicazione del tributo, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.

Art. 2 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende:
- a) per "addizionale", l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - b) per "Comune", il Comune di Ancona;
 - c) per "regolamento", il presente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

Art. 3 **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, garantendo il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune riconosce i principi e persegue gli obiettivi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Art. 4 **Ambito di applicazione**

1. Soggetto attivo dell'addizionale è il Comune.

2. Soggetti passivi dell'addizionale sono i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel territorio del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

3. L'importo dell'addizionale è calcolato applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dall'ente ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale è stabilita dal Comune e può essere variata con deliberazione dell'organo consiliare.

2. L'aliquota dell'addizionale non può in ogni caso eccedere la misura complessiva di 0,8 punti percentuali.

3. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere per i periodi di imposta dell'anno successivo. Qualora la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione sia rinviata da norme statali ad una data successiva, il termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio.

4. In caso di mancata deliberazione dell'aliquota dell'addizionale, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Art. 6

Efficacia della deliberazione

1. L'efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota dell'addizionale decorre dalla data di pubblicazione della medesima nel sito internet denominato "www.finanze.it" a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini della pubblicazione, la delibera di cui al comma 1 deve essere inviata, in copia conforme all'originale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio federalismo fiscale" con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

3. Una volta intervenuta la pubblicazione della deliberazione, gli effetti della variazione dell'aliquota dell'addizionale si producono dal 1° gennaio dell'anno dell'avvenuto inserimento nel sito.

4. Il regolamento è comunicato, unitamente alla relativa delibera di approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività.

Art. 7 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è calcolato nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota nella misura deliberata dall'ente al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le norme stabilite dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, così come sostituito dal comma 142, punto c), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo ad esso assegnato, secondo le modalità definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore dall'1.01.2007.

Art. 9 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora intervengano modifiche e/o integrazioni alla normativa vigente, le stesse si intendono automaticamente fatte proprie dal regolamento.